

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MODENA E IL COMUNE DI MARANELLO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' D' IMPIEGO DELLE RISORSE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART 142 BIS D.LGS 285 DEL 30-04-1992.**

Con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge;

TRA

- la Provincia di Modena (P. IVA 01375710363) , nella persona di \_\_\_\_\_ domiciliato per la sua carica presso la Provincia di Modena, in Viale Martiri della Libertà n. 34 – 41121 Modena (MO) , il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell' interesse di detta Amministrazione ai sensi degli artt. 107 comma 3 lett. c) e 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in forza alla Deliberazione Consiliare n. del / /2020;

E

- il Comune di Maranello (P. IVA \_\_\_\_\_) , nella persona di \_\_\_\_\_ domiciliato per la sua carica presso il Comune di Maranello, in Piazza Libertà, 33 - 41053 Maranello (Mo), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse di detto Comune ai sensi degli artt. 107 comma 3 lett. c) e 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in forza alla deliberazione consiliare n. del \_\_\_\_\_

PREMESSO che:

- L'art. 142 comma 12-bis del D.Lgs. 285/1992 prevede che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento;

- il Comune di Maranello ha accertato, con appositi atti interni, in coerenza a quanto previsto dal l'art.142 comma 12-bis, l'importo da riconoscere al soggetto proprietario della strada (Provincia di Modena) per gli anni 2012 - 2013-2014-2015-2016-2017-2018 accantonando le relative risorse nelle specifiche poste di bilancio ;

- l'art 142 del Dlgs 285/1992 e smi ai commi 12-bis, 12- ter, 12-quater disciplina l'individuazione della quota di sanzioni rilevate su strade di proprietà di ente differente rispetto al soggetto accertatore oltre che le modalità di utilizzo delle risorse incassate;

- l'art.25 della Legge 120 del 2010 rinvia le modalità di riparto dei proventi contravvenzionali ad un decreto interministeriale da emanarsi;

- il D.M. 30 dicembre 2019 avente titolo "Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità" disciplina:

- la trasmissione di una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- le tempistiche di versamento delle suddette somme specificando peraltro *“Con riferimento alle somme incassate nell'anno 2019, il versamento deve essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2020. Per gli anni precedenti il 2019, modalità e tempistiche devono essere concordate entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di appositi atti di natura convenzionale, in assenza dei quali, il versamento deve essere comunque effettuato entro tale termine. Al fine di agevolare la redazione degli atti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle provincie d'Italia predisporranno una Convenzione- tipo.”*

- l'art.30 della Legge 267/2000 disciplina la fattispecie di accordi per lo svolgimento in forma associata di funzioni o servizi con convenzione (art. 30 D.Lgs.267/2000 cfr. punto 1 b), per svolgere in maniera coordinata funzioni e servizi;
- essendo l'attività che si vuole disciplinare, pur non propriamente qualificabile come un servizio o una funzione, caratterizzata da continuità temporale e dall'assunzione di impegni ed obblighi reciproci la cui durata prescinde dalla volontà delle parti, appare adeguato lo strumento della convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- l'approvazione delle convenzioni tra Comuni o tra Comune e Provincia è competenza esclusiva dei rispettivi consigli ai sensi dell'art. 42 co. 2 lett. c) del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

## TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti, nella loro qualità di soggetti legittimati dai relativi atti di Consiglio, si stipulano i seguenti patti e condizioni:

### **Art. 1 – Oggetto dell'accordo**

1. Il Comune di Maranello, soggetto accertatore, ai sensi della normativa e degli orientamenti richiamati in premessa, si impegna a disporre il pagamento delle quote degli incassi derivanti dall'attività di accertamento delle infrazioni al codice della strada, sulle strade di proprietà della Provincia di Modena situate nel territorio del Comune di Maranello, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi, relative alle annualità arretrate 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018, opportunamente accantonate pari ad € 189.915,70, a favore della Provincia di Modena, proprietaria della strada.
2. Il Comune di Maranello si impegna altresì a versare le quote relative agli incassi degli anni successivi, nel rispetto di quanto previsto dall'art 142 comma 12- ter e dal Decreto Del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30.12.2019.

### **Art. 2 – Utilizzo dei proventi a destinazione vincolata ex art. 142 comma 12 ter**

1. La Provincia di Modena, ai sensi del comma 12 ter dell'art.142 del Dlgs n.285 Dlgs 30-4-1992, si impegna a destinare il 90% delle somme ricevute al finanziamento di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali ivi compresa la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti. Il restante 10% sarà destinato al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.
2. Viene convenuto che gli interventi manutentivi saranno rivolti sulle strade provinciali che insistono sul territorio del Comune di Maranello e in subordine su strade provinciali dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, sulla base di una proposta della Provincia di Modena, sentita l'amministrazione comunale di Maranello. Tali interventi risultano coerenti con le finalità disciplinate dal comma 12-ter dell'art. 142 del D.Lgs. nr. 285/1992.

### **Art. 3 – Modalità di pagamento e rendicontazione delle sanzioni incassate**

1. Entro 60 giorni dalla firma del presente atto il Comune di Maranello effettuerà il versamento del 60% dell'importo dovuto per le annualità 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 . La restante quota del 40% sarà versata entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione, da parte della Provincia, degli interventi eseguiti in coerenza con le finalità previste dall'art. 142 comma 12 ter del D.LGS nr. 285/1992.
2. Le risorse da destinarsi alle finalità dell'art. 2 incassate per l'anno 2019 e seguenti verranno versate entro i termini previsti dalla vigente normativa o, in caso di ritardi nei versamenti necessari per l'esatta definizione delle somme da versare, entro 30 giorni dalla firma del presente atto.
3. La Provincia di Modena si impegna a rendicontare annualmente al Comune di Maranello gli interventi eseguiti con le somme incassate relative alla annualità 2019 e seguenti nel rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 2.

#### **Art. 4 – Durata**

1. Il presente accordo, valido per tutti i casi di accertamento di infrazioni al codice della strada ed applicazione delle conseguenti sanzioni da parte del Comune di Maranello su strade di proprietà provinciale insistenti sul territorio del Comune di Maranello, resta in vigore sino al permanere delle condizioni che ne hanno giustificato la sottoscrizione.

#### **Art. 5- Controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Contraenti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora il componimento bonario dovesse risultare infruttuoso dopo due tentativi, si ricorrerà al Giudice ordinario del Foro di Modena.

#### **Art. 6 – Tenuta documentale**

1. Il presente atto sarà conservato presso le Segreterie del Comune di Maranello e della Provincia di Modena.

#### **Art.7 – Disposizione finale**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni di legge in generale, all'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000 ed alle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

#### **Art.8 - Registrazione ed esenzione dall'imposta di bollo**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alle normative vigenti in materia.
2. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 131/86. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B) al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972.
3. Il presente atto, composto da numero \_\_\_\_\_ pagine scritte per intero e numero \_\_\_\_\_ righe della pagina \_\_\_\_\_, viene sottoscritto con firma digitale in corso di validità.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Maranello

Per la Provincia di Modena